



**ORDINANZA SINDACALE N° 66 DEL 13 1 MAG. 2017**

**Oggetto:** Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi, contenenti presumibilmente amianto, abbandonati in vico Granata civico n°1, riportata in Catasto al Foglio 91, particella 280 sub 1 e 2. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

**IL SINDACO**

**PREMESSO CHE:**

la legge n. 257 del Marzo 1992 stabilisce la messa al bando dell'amianto in Italia, a causa della sua pericolosità per la salute pubblica dovuta alla natura fibrosa, in quanto anche se a bassissime concentrazioni, la fibra d'amianto a causa delle proprie caratteristiche aerodinamiche, della dimensione ridotta e della forma allungata, può rimanere sospesa nell'aria per il tempo sufficiente a rappresentare un rischio respiratorio e può provocare patologie prevalentemente irreversibili;

- il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto stabilisce:
  1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
  2. (...);
  3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

VISTO la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°19740 del 9.3.2017, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, con la quale si diffidava il sig. ARCONI GIOVANNI, nato a Napoli il 16.10.1969 e residente a Napoli in vico Santa Maria Apparente n°43, proprietario dell'immobile sito in Giugliano in Campania in vico Granata n°1, censito in Catasto al foglio 91, particella n°280, sub 1 e 2, alla rimozione di rifiuti speciali pericolosi (tettoia costituita da lastre latero - cementizio contenente presumibilmente amianto, in pessimo stato di conservazione perché lesionate, frantumate e pericolante, sulla facciata dell'edificio un ulteriore manufatto imbuto pluviale in presumibile amianto), ed all'interno dell'abitazione rifiuti speciali non pericolosi (ingombranti, secchi di vernice, materiali edili di risulta).

**PRESO ATTO** che: in merito all'esecuzione degli adempimenti richiesti con l'avvio del procedimento sopra richiamato, non risulta essere pervenuta memoria difensiva e/o eccezioni da parte dei comproprietari, non sono stati posti in essere atti finalizzati alla

rimozione dei rifiuti, come da verbale di sopralluogo effettuato dal Comando Polizia Municipale - Polizia Ambientale, assunto al protocollo generale dell'Ente al n°42681 del 23.5.2017.

La presenza di rifiuti contenenti amianto nell'area in questione **rappresenta uno stato di pericolo per la collettività** ed al fine di evitare il rischio di dispersione di fibre di amianto nell'aria, con potenziale pregiudizio per la pubblica incolumità, si è provveduto con urgenza, alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti contenenti amianto e alla delimitazione della stessa;

**RITENUTO** configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

**ACCERTATO** che:

**non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;**

**RITENUTO** che, per le considerazioni su esposte, **la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa ai proprietari dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali pericolosi.**

**CONSIDERATO** che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

**RITENUTO** necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

**VISTA** la **Legge 27.03.1992 n° 257-** Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

**VISTO** gli **artt. 246 - 256** del **D. Lgs. N°81/08** - Protezione dei rischi connessi dall'esposizione all' amianto;

**RICHIAMATI:**

- il **D.Lgs. 267/2000**
- gli **artt. 192 - 255 - 256** del **D. Lgs. 152/2006** e s.m.i.

## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig. **ARCONE GIOVANNI**, nato a Napoli il 16.10.1969 e residente a Napoli in vico Santa Maria Apparente n°43, proprietario dell'immobile sito in Giugliano in Campania in vico Granata n°1, censito in Catasto al foglio 91, particella n°280, sub 1 e 2, **di procedere:**

**RIMOZIONE E SMALTIMENTO** di tutti i rifiuti abbandonati presenti sulle predette aree entro il termine di **giorni 60 ( sessanta )**, dalla notifica del presente. Tale operazione. dovrà essere preceduto dalla presentazione presso i competenti Uffici comunali, di un analitico Piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e indicando i centri di smaltimento o di recupero dove si intende conferirli. In particolare per la rimozione dei materiali contenenti presumibilmente amianto, previa autorizzazione dell'A.G, **si dovrà:**

○

- **INDIVIDUARE** idonea **Ditta specializzata** entro **3 ( tre )** giorni dalla notifica del presente atto, ai sensi del **comma 1 art.256** del **D.Lgs. 81/08** e avente i **requisiti** di cui **comma 5 art. 212** del **D.to Lgs. 152/06**.

Il nominativo della Ditta esecutrice del servizio, **dovrà essere comunicato** per iscritto al **Settore Ambiente** allegando **alla stessa copia di iscrizione della Ditta all' Albo Nazionale Gestori Ambientali**, al fine di provvedere alla:

- **MESSA IN SICUREZZA** delle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti, da eseguirsi entro **5 ( cinque )** giorni dalla data di **notifica del presente atto**. Tale operazione **dovrà essere eseguita secondo le procedure riportate al punto 3 art. 2** della **Deliberazione del Direttore Generale dell'ARPA Campania N°0355 del 20/04/13;**
-

- **PRESENTAZIONE DI UNO SPECIFICO PIANO DI LAVORO**, ai sensi dei **commi 2 - 4 art. 256 del D.Lgs 81/08** al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA2NORD, entro **10 (dieci) giorni** dalla notifica del presente atto, copia dell'avvenuta presentazione del piano di lavoro alla ASL nonchè copia autorizzazione del centro di smaltimento finale dei rifiuti dovrà essere inviato al **Settore Ambiente del Comune di Giugliano in Campania**;
- **RIMOZIONE** dei rifiuti pericolosi contenenti amianto depositati e sparsi sul terreno nonchè del primo strato sottile di suolo, secondo le procedure di cui ai commi **2-3-4-5 dell'art.256 del D. Lgs. vo N°81/08**, **trasporto degli stessi** in un **centro di smaltimento autorizzato**, entro il termine di **giorni 60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza.

Ad avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere inviata, al **Settore Ambiente**, copia dei **formulari comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti e materiali conformemente alla vigente normativa.**

## 2. **RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI;**

### **INFORMA CHE**

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonchè a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è l'ing. **Aniello Pirozzi** e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

### **DISPONE**

- la **notifica** della presente Ordinanza ai sigg.ri:
- **ARCONI GIOVANNI**, nato a Napoli il 16.10.1969 e residente a Napoli in vico Santa Maria Apparente n°43.

di **trasmettere copia** della presente:

- 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli
  - 2) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti,1 – 80143 Napoli;
  - 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
  - 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
  - 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
  - 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
  - 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
  - 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
  - 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;
- copia della presente venga :
- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
  - pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.

